

decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Alla deliberazione della Giunta regionale n. 798/2005 e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo punto dell'elenco di cui al punto 3 a), dopo le parole <<un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda>> sono aggiunte le seguenti: <<o della data di raggiungimento dei requisiti nel caso di attestazione rilasciata come previsto al punto 8>>;

b) al punto 4 b), il paragrafo:

<<Per la determinazione del reddito derivante da attività agricola, si applicano i parametri individuati dalla deliberazione giuntale n. 1040 del 10 giugno 2016 e suoi relativi allegati espressi in termini di Standard Output "SO" >>.

è sostituito dal seguente:

<<Per la determinazione del reddito derivante da attività agricola, si applicano i parametri individuati dalla Regione in termini di Standard Output "SO" ed efficaci al momento della presentazione dell'istanza. Nel caso di richiesta di riconoscimento in assenza dei requisiti, di cui al successivo punto 8, si applicano i parametri di S.O. efficaci al momento del raggiungimento dei requisiti.>>;

c) dopo il punto 7, è aggiunto il seguente:

<< Punto 8

(Attestazione in mancanza dei requisiti)

Nel caso di mancanza dei requisiti necessari al rilascio dell'attestazione, ai soggetti, persone fisiche o società, si possono applicare le disposizioni IAP, ai sensi dell'articolo 5ter del d.lgs. 99/2004, a seguito di presentazione della richiesta di riconoscimento alla Regione. In questo caso i requisiti sono raggiunti entro 36 mesi dalla data della richiesta.>>;

2. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_48_1_DGR_1814_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2023, n. 1814

Bando recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli e rischi di insolvenza, in attuazione dell'art. 3, commi da 30 a 36 della LR 13/2023 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

VISTO l'articolo 3, comma 30, della legge regionale 13/2023 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un aiuto sul costo dei premi assicurativi a copertura delle seguenti tipologie di rischi:

- a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, incendi boschivi di origine naturale;
- b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti, siccità;
- c) epizootie od organismi nocivi ai vegetali, comprese le fitopatie e le infestazioni parassitarie;
- d) costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
- e) insolvenza di clienti imprenditori privati;

PRESO ATTO che l'articolo 3, comma 33, della legge regionale 13/2023 prevede che, con apposito bando, vengono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato;

RAVVISATA perciò la necessità di approvare il bando per la concessione di aiuti sul costo dei premi assicurativi;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il Bando recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli e rischi di insolvenza, in attuazione dell'articolo 3, commi da 30 a 36 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2023, N. 13, ARTICOLO 3, COMMI DA 30 A 36

Bando recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli e rischi di insolvenza, in attuazione dell'articolo 3, commi da 30 a 36 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità ed oggetto

Art. 2 Regimi di aiuto

Art. 3 Divieto di cumulo degli aiuti

Capo II - Concessione aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli

Art. 4 Beneficiari

Art. 5 Condizioni per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3

Art. 6 Intensità degli aiuti

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3

Art. 8 Procedimento di concessione degli aiuti

Art. 9 Rendicontazione

CAPO III - Concessione aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura dell'insolvenza di clienti imprenditori privati

Art. 10 Beneficiari

Art. 11 Intensità degli aiuti

Art. 12 Modalità di presentazione delle domande

Art. 13 Procedimento di concessione degli aiuti

Art. 14 Rendicontazione

Art. 15 Rinvio

Art. 16 Entrata in vigore

CAPO I**Disposizioni generali****Art. 1**

(Finalità ed oggetto)

1. Il presente bando disciplina, in attuazione dell'articolo 3, commi da 30 a 36, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute ai seguenti rischi agricoli:

- a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, incendi boschivi di origine naturale;
- b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti, siccità;
- c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
- d) costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
- e) insolvenza di clienti imprenditori privati.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono concessi esclusivamente per le polizze assicurative stipulate per le produzioni vegetali, le strutture aziendali e gli allevamenti zootecnici situati nel territorio regionale e previsti dal piano gestione dei rischi in agricoltura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) a copertura dei seguenti rischi previsti dal medesimo piano:

- a) avversità atmosferiche a carico delle produzioni vegetali e strutture aziendali;
- b) fitopatie e infestazioni parassitarie a carico delle produzioni vegetali;
- c) epizoozie negli allevamenti zootecnici con le relative garanzie assicurabili.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera d), sono concessi per le polizze assicurative in cui sono comprese tutte le cause di morte, non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali, e devono comprendere l'intero allevamento come previsto dal piano gestione dei rischi in agricoltura 2023.

4. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera e), sono concessi esclusivamente per le polizze assicurative stipulate a copertura delle perdite dovute al rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati a seguito di attività di commercializzazione di prodotti agricoli trasformati.

Art. 2

(Regimi di aiuto)

1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizoozie, comprese le fitopatie e le infestazioni parassitarie, rimozione e distruzione e dei capi morti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022.

2. Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/2472, gli aiuti di cui al comma 1 non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non sono limitati ad una unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a insolvenza di clienti imprenditori privati sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non supera euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 3
(Divieto di cumulo degli aiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472, gli aiuti concessi ai sensi del medesimo regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, compresi gli aiuti concessi a titolo "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore al limite previsto dall'articolo 6.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti "de minimis" concessi non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

CAPO II

Concessione aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli

Art. 4
(Beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 31, della legge regionale 13/2023, possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo le piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per il tramite di:

- a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
- b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive.

2. Le piccole e medie imprese (PMI) sono iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e hanno almeno una unità operativa situata nel territorio regionale.

Art. 5

(Condizioni per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3)

1. Gli aiuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono concessi a copertura dei maggiori oneri assicurativi derivanti dalla differenza tra il costo della polizza stipulata e l'importo derivante dall'applicazione dei parametri contributivi determinati secondo le modalità previste dal Piano gestione dei rischi in agricoltura vigente.
2. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente bando le imprese (PMI) in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 59 del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

Art. 6

(Intensità degli aiuti)

1. Gli aiuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono concessi in misura non superiore al 70 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute a:
 - a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, incendi boschivi di origine naturale;
 - b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti, siccità;per le quali la polizza assicurativa preveda la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo come previsto dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura vigente.
2. Gli aiuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute a:
 - a) avverse condizioni atmosferiche con polizza assicurativa senza soglia di danno;
 - b) epizootie od organismi nocivi ai vegetali, comprese le fitopatie e le infestazioni parassitarie;
 - c) epizootie negli allevamenti zootecnici con le relative garanzie assicurabili;
 - d) costi di distruzione e rimozione dei capi morti;
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

Art. 7

(Modalità di presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda di aiuto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro il 31 dicembre 2023.
2. La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) nome dell'impresa, sede impresa o unità operativa;
 - b) descrizione dei rischi coperti;
 - c) data inizio e fine copertura;
 - d) ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione;
 - e) compagnia assicuratrice;

- f) premio assicurativo;
 - g) eventuale importo del contributo a carico dello Stato,
 - h) importo del contributo chiesto alla Regione nel rispetto dell'articolo 3.
3. La domanda di aiuto è corredata della seguente documentazione:
- a) dichiarazione circa la disponibilità presso la propria sede sociale dei singoli certificati di assicurazione;
 - b) dichiarazione recante l'impegno a produrre la documentazione comprovante la riduzione del premio assicurativo ai propri associati.

Art. 8
(Procedimento di concessione degli aiuti)

1. Gli aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli sono concessi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 7.
2. In caso di carenze di risorse finanziarie, gli aiuti sono concessi secondo il criterio di riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

Art. 9
(Rendicontazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, presentano, ai fini della rendicontazione l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione.
2. In sede di rendicontazione, sono escluse dalla liquidazione dagli aiuti le PMI destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti concessi illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

CAPO III

Concessione aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura dell'insolvenza di clienti imprenditori privati

Art. 10
(Beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 31, della legge regionale 13/2023, possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo le piccole e medie imprese (PMI), che presentano domanda di aiuto per il tramite di:
 - a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
 - b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive.
2. Sono ammissibili all'aiuto le PMI che:
 - a) svolgono al loro interno, oltre alle fasi di produzione primaria, anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) sono iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e hanno almeno una unità operativa situata nel territorio regionale.

Art. 11
(Intensità degli aiuti)

1. Gli aiuti per le polizze assicurative a copertura del rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati di cui all'articolo 1, comma 4, sono concessi nella misura del 60 per cento del costo del premio assicurativo se la polizza copre il rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede in Stati appartenenti all'Unione europea e nella misura del 70 per cento del costo del premio assicurativo se la polizza copre il rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede in Stati non appartenenti all'Unione europea.

2. Per le polizze di cui al comma 1 è ammissibile ad aiuto la quota parte del premio assicurativo compresa tra euro 1.000,00 ed euro 20.000,00.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 12
(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 10 presentano domanda di aiuto di cui all'articolo 1, comma 4, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura dal 1 al 31 gennaio 2024.

2. La domanda di aiuto è corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione circa la disponibilità presso la propria sede sociale dei singoli certificati di assicurazione;
b) dichiarazione recante l'impegno a produrre la documentazione comprovante la riduzione del premio assicurativo ai propri associati.

Art. 13
(Procedimento di concessione degli aiuti)

1. Gli aiuti per le polizze assicurative a copertura dei rischi di insolvenza di clienti imprenditori privati sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei seguenti criteri di priorità:

a) polizze assicurative stipulate congiuntamente da più aziende agricole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede al di fuori del territorio regionale;

b) polizze assicurative stipulate da aziende agricole singole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede al di fuori del territorio regionale;

c) polizze assicurative stipulate congiuntamente da più aziende agricole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede nel territorio regionale;

d) polizze assicurative stipulate da aziende agricole singole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede nel territorio regionale.

2. A parità di condizioni è data priorità alle polizze con valore assicurato più elevato.

3. Gli aiuti sono concessi entro 90 giorni dal termine della presentazione delle domande di aiuto.

Art. 14
(Rendicontazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 10, presentano, ai fini della rendicontazione l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione

Art. 15
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente bando entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.